

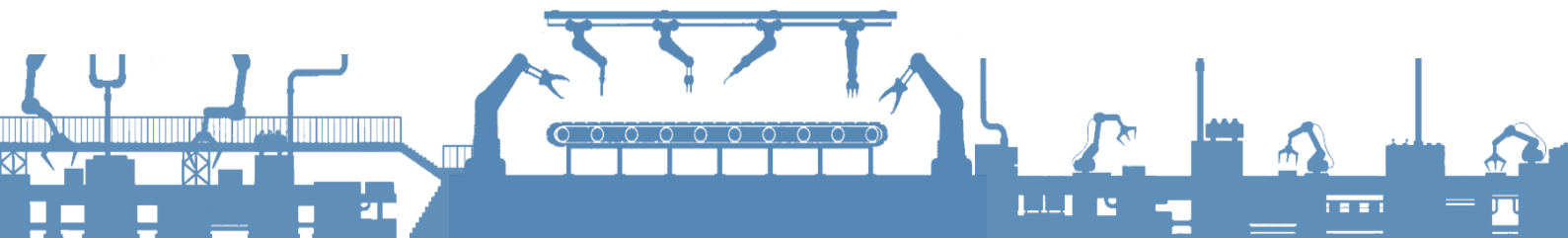
PNRR - Finanziamento di start-up

Missione: 4 – Istruzione e ricerca

Componente: 2 – Dalla ricerca all'impresa

Investimento: 3.2

*Accordo modificativo dell'Accordo Finanziario
tra
MIMIT e CDP Venture Capital SGR S.p.A.*



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E

CDP VENTURE CAPITAL SGR SPA

ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO FINANZIARIO DEL 28 GIUGNO 2022

Il presente Accordo Modificativo dell'Accordo finanziario è concluso da e tra:

il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, debitamente rappresentato da Giuseppe Bronzino, in qualità di Direttore Generale, Direzione Generale Incentivi alle Imprese;

e

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., debitamente rappresentata da Agostino Scornajenchi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale

di seguito denominati collettivamente “le Parti” e singolarmente “la Parte”, a seconda del contesto.

Premesso che:

- A. il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- B. il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- C. in conformità al citato regolamento (UE) 2021/241, con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (“**CID**”), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (“**PNRR**”);
- D. nell'ambito del PNRR, è previsto l'Investimento 3.2 “*Finanziamento di start-up*”, nell'ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” (“**Investimento 3.2**”), assegnato alla titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) (“**Ministero**”) e attuato mediante l'investimento delle risorse assegnate alla misura in un fondo alternativo mobiliare riservato denominato “*Fondo Digital Transition Fund – PNRR*” (il “**Fondo**”), gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“**SGR**”);
- E. con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 del 06 maggio 2022 (“**Decreto 11 marzo**”), il Ministero ha fornito le disposizioni atte a consentire la realizzazione del predetto Investimento 3.2, destinando le risorse assegnate per l'investimento, attraverso il Fondo gestito dalla SGR, nelle imprese *target* conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso;
- F. in attuazione di quanto previsto dal Decreto 11 marzo e dalla CID, in data 28 giugno 2022 la SGR e il Ministero hanno sottoscritto un accordo finanziario (“**Accordo Finanziario**”) al fine di disciplinare, *inter alia*, le modalità di intervento del Ministero attraverso il Fondo, la politica di investimento del medesimo Fondo nonché gli obblighi reciproci delle Parti ai fini dell'attuazione dell'Investimento 3.2;
- G. in conformità all'Accordo Finanziario, (i) in data 20 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato l'istituzione del Fondo, approvandone altresì il relativo regolamento di gestione; (ii) in data 20 dicembre 2022 il Ministero ha provveduto alla sottoscrizione di quote del Fondo per un importo pari a Euro 300 milioni. Tale sottoscrizione si è successivamente perfezionata in data 22 dicembre 2022 a seguito di accettazione della medesima da parte della SGR;
- H. in data 8 dicembre 2023 il Consiglio ECOFIN ha adottato una nuova decisione di esecuzione (“**Nuova CID**”) con la quale sono state apportate talune modifiche alla CID, ivi incluso alle disposizioni che regolano l'Investimento 3.2. La Nuova CID ha, in particolare, revisionato le *milestone* e i *target* previsti dall'Investimento 3.2 nonché previsto l'incremento a Euro 400 milioni delle risorse che il Ministero dovrà investire nel Fondo al fine di realizzare l'Investimento 3.2;

- I. la Nuova CID ha previsto, tra i nuovi *target* relativi all'Investimento 3.2, che la SGR e il Ministero debbano provvedere a una revisione dell'Accordo Finanziario al fine di recepire le modifiche alle disposizioni che regolano l'Investimento 3.2 introdotte dalla medesima Nuova CID;
- J. in considerazione di quanto precede, con il presente accordo modificativo ("**Accordo Modificativo**") le Parti intendono modificare l'Accordo Finanziario al fine di recepire le novità introdotte dalla Nuova CID.

TUTTO CIÒ PREMESSO, che forma parte integrante e vincolante del presente Accordo Modificativo, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo Modificativo.
- 1.2. Salvo ove non diversamente previsto nel presente Accordo Modificativo, i termini definiti nell'Accordo Modificativo sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito nell'Accordo Finanziario. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

2. Modifica dell'Accordo Finanziario

- 2.1. Nella sezione "Visti" di cui al preambolo dell'Accordo Finanziario sono apportate le seguenti modifiche:
- 2.1.1. Dopo il quarto alinea, è inserito il seguente nuovo alinea:
- "- la nuova Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (nel seguito anche la Nuova CID) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e che ha modificato, inter alia, i target assegnati a talune misure, tra cui quelli dell'Investimento 3.2 (come di seguito definito)".*
- 2.1.2. Il quinto alinea è sostituito dal seguente: *"l'Investimento 3.2 "Finanziamento di start-up", previsto nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano, misura che consta di un investimento pubblico in un dispositivo, il "Fondo Digital Transition Fund – PNRR" (di seguito il Fondo), al fine di incentivare gli investimenti privati, migliorare l'accesso ai finanziamenti nell'ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore".*
- 2.1.3. Al sesto alinea, (i) le parole "(MiSE)" sono sostituite con le seguenti: *"(ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy)";* (ii) dopo le parole "Fondo di sostegno al venture capital", sono inserite le seguenti: *"come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2022)".*
- 2.1.4. Dopo il sesto alinea, sono inseriti i seguenti nuovi alinea:
- "- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", come successivamente modificato e integrato";*
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".*
- 2.1.5. Al nono alinea, prima delle parole "regolamento della Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: *"il";*

- 2.1.6. Dopo l'undicesimo alinea, è inserito il seguente nuovo alinea:
- “- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136””.*
- 2.1.7. Il tredicesimo alinea è eliminato.
- 2.1.8. Al ventunesimo alinea, le parole *“il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cosiddetto, tagging)”*, sono eliminate;
- 2.1.9. Al trentaquattresimo alinea, dopo le parole *“stabiliti nel PNRR”*, sono inserite le seguenti: *“come modificati dalla Nuova CID”*.
- 2.1.10. Al trentacinquesimo alinea, dopo le parole *“selezione dei progetti PNRR”*”, sono inserite le seguenti: *“, i cui principali obblighi sono ricostruiti e sintetizzati nel documento accluso sub “Allegato 1” al presente Accordo”*.
- 2.1.11. Dopo il trentacinquesimo alinea, sono inseriti i seguenti nuovi alinea:
- “- la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;*
- la circolare RGS-MEF 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;”.*
- 2.1.12. Al trentaseiesimo alinea, dopo le parole *“danno significativo all’ambiente (DNSH)”*” sono inserite le seguenti: *“come modificata tempo per tempo”*.
- 2.1.13. Dopo il trentottesimo alinea, sono inseriti i seguenti nuovi alinea:
- “- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;*
- la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;”.*
- 2.1.14. Dopo il trentanovesimo alinea, sono inseriti i seguenti nuovi alinea:
- “- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”;*
- la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;*
- la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori;*
- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;*

- la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023 n. 1 recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 13 marzo 2023 n. 10 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11 recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare RGS-MEF 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- la circolare RGS-MEF 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
- il Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la Nota UdM PNRR n. 3 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 4 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori target” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 5 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i provvedimenti attuativi” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 7 del 30 maggio 2023 “Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 Reg. UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo.

Attestazioni in ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova” (come eventualmente tempo per tempo modificata);

- *la Nota UdM PNRR n. 10 del 5 giugno 2023 “Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR” (come eventualmente tempo per tempo modificata);*
- *la Nota UdM PNRR n. 2bis del 6 novembre 2023 “Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti” (come eventualmente tempo per tempo modificata);*
- *la Nota UdM PNRR n. 11 del 6 novembre 2023 “Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura” (come eventualmente tempo per tempo modificata);*
- *la Nota UdM PNRR n. 12 del 6 novembre 2023 “Istruzioni operative in materia di Obblighi di comunicazione dell’Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 REG. UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data.” (come eventualmente tempo per tempo modificata);*
- *la Nota UdM PNRR n. 6bis del 7 novembre 2023 “Circuiti finanziari PNRR MIMIT e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati” (come eventualmente tempo per tempo modificata);*
- *la Nota UdM PNRR n. 13 del 14 novembre 2023 “Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite” (come eventualmente tempo per tempo modificata).”.*

2.2. Nella sezione “Considerato che” di cui al preambolo dell’Accordo Finanziario sono apportate le seguenti modifiche:

- 2.2.1. Il primo alinea è sostituito dal seguente: “*nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificata con la nuova Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (di seguito la Nuova CID), è previsto, nella Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” quale misura che consta di un investimento pubblico in un dispositivo, il Fondo Digital Transition Fund – PNRR (di seguito il Fondo), al fine di incentivare gli investimenti privati, migliorare l’accesso ai finanziamenti nell’ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore. Sulla base degli investimenti dell’RRF, il dispositivo punta a fornire inizialmente almeno 400.000.000,00 euro di finanziamenti (nel seguito, l’Investimento 3.2.)”.*
- 2.2.2. Al secondo alinea (i) le parole “dello sviluppo economico” sono sostituite con “delle Imprese e del Made in Italy”; (ii) dopo le parole “euro 300.000.000,00” sono inserite le seguenti: “; con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono assegnati al Ministero ulteriori euro 100.000.000,00, in linea con la Nuova CID”.
- 2.2.3. Al terzo alinea, (i) le parole “che consente di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 milioni di euro)”, sono eliminate; (ii) le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

- 2.2.4. Il quarto alinea è sostituito con il seguente: *“la Nuova CID prevede, tra i target assegnati alla Misura, la modifica dell’Accordo finanziario entro il termine del 31 dicembre 2024 e non anche la modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022, il quale pertanto resta inapplicabile per le previsioni che risultano essere non in linea con il descrittivo e i target della Nuova CID, qualora tali previsioni non siano anche esecutive di una norma nazionale di rango primario (i.e. resta applicabile solamente la previsione dell’art. 2, comma 3 del decreto 11 marzo 2022 in materia di riserva di risorse da investire nelle Regioni del Mezzogiorno, per cui si rinvia infra all’art. 2.1.3)”*.
- 2.2.5. Al quinto alinea, dopo le parole *“Regioni del Mezzogiorno”*, sono inserite le seguenti parole *“, salvo quanto stabilito infra dall’art. 2.1.3”*.
- 2.2.6. Il sesto alinea è sostituito dal seguente: *“gli interventi previsti nell’ambito dell’Investimento 3.2. sono realizzati conformemente alle politiche di investimento, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in materia dalla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, e nell’Allegato “Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente”; del pari, dai predetti interventi sono escluse le imprese che concentrano sostanzialmente l’attività su: i) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate; ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂; iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti; iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti; v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare. La politica di investimento impone altresì ai beneficiari finali il rispetto della pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale”*.
- 2.2.7. Al settimo alinea, (i) dopo le parole *“presente Accordo”*, sono inserite le seguenti: *“(come modificato a seguito della Nuova CID)”*; (ii) le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”*.
- 2.2.8. All’ottavo alinea, dopo la parola *“l’Accordo”*, sono inserite le seguenti: *“(come modificato a seguito della Nuova CID)”*;
- 2.2.9. Al nono alinea, dopo le parole *“presente Accordo”*, sono inserite le seguenti: *“(come modificato a seguito della Nuova CID)”*.
- 2.2.10. Al decimo alinea, dopo le parole *“presente Accordo”*, sono inserite le seguenti: *“(come modificato a seguito della Nuova CID)”*.
- 2.2.11. Dopo il decimo alinea, è inserito il seguente nuovo alinea:
- “- il presente Accordo (come modificato a seguito della Nuova CID) è stato modificato al fine di disciplinare i seguenti aspetti in linea con la Nuova CID: (1) la descrizione del processo decisionale, (2) i requisiti fondamentali della politica di investimento, (3) l’importo assegnato al Fondo, la struttura commissionale del Soggetto attuatore e l’obbligo di reinvestire eventuali rientri (i cc.dd. reflows) di capitale conformemente alla politica di investimento del Fondo; (4) i requisiti e obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo”*.
- 2.3. L’art. 1 (Definizioni) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.3.1. Dopo la lett. a), è inserita la seguente: *“a-bis) “Ammontare Totale”: l’ammontare complessivo di euro 400.000.000, pari alle risorse assegnate all’Investimento 3.2., investiti dal Ministero nel Fondo”*.

- 2.3.2. Alla lett. d), dopo il primo periodo è inserito il seguente nuovo periodo: *“Si precisa che tale decreto resta inapplicabile per le previsioni che risultino essere non in linea con il descrittivo e i target della Nuova CID, qualora tali previsioni non siano anche esecutive di una norma nazionale di rango primario”*.
- 2.3.3. Alla lett. f), le parole *“Digital Transition Fund o DTF”* sono sostituite dalle seguenti: *“Digital Transition Fund – PNRR, DTF o Fondo”*.
- 2.3.4. Alla lett. l), le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”*
- 2.3.5. Dopo la lett. m), è inserita la seguente: *“m-bis) “incubatori/programmi di accelerazione”: l’insieme di attività e servizi che sostengono la nascita e lo sviluppo di imprese”;*
- 2.3.6. La lett. n) è sostituita dalla seguente: *“n) “investimenti diretti”: indicano gli investimenti di equity e quasi equity, nelle imprese target e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite dal Fondo per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR.”*
- 2.3.7. La lett. o) è sostituita dalla seguente: *“o) “investimenti indiretti”: indicano gli investimenti effettuati per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR, nei fondi target di terzi e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi target di terzi o anche da altri fondi gestiti dal Soggetto attuatore.”*
- 2.3.8. Dopo la suindicata lett. o), è inserita la seguente: *“o-bis) “Investimento 3.2”: l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR”*.
- 2.3.9. Alla lett. q) le parole *“dello sviluppo economico”* sono sostituite con le seguenti: *“delle Imprese e del Made in Italy”;*
- 2.3.10. Dopo la suindicata lett. q), è inserita la seguente: *“q-bis) “Nuova CID”: la decisione di esecuzione del Consiglio (ECOFIN) dell’8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio (ECOFIN) del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia”*.
- 2.3.11. La lett. r) è sostituita dalla seguente: *“r) “obiettivo di investimento”: si intende l’obiettivo di allocare entro il 30 giugno 2026 (fatte salve eventuali proroghe), in conformità alla Nuova CID, il 100% dell’ammontare dell’Investimento 3.2, come meglio previsto all’art. 2.1.2. del presente Accordo”*.
- 2.3.12. Alla lett. v), dopo le parole *“13 luglio 2021”* è inserita la seguente: *“, come modificata dalla Nuova CID”*.
- 2.3.13. Alla lett. w), dopo le parole *“riforme del PNRR”* è inserita la seguente: *“, di cui agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01)”*.
- 2.3.14. La lett. aa) è sostituita dalla seguente: *“aa) “Soggetto attuatore”: CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto gestore e attuatore dell’intervento, cui sono affidati i compiti di avvio, attuazione e regolare funzionalità dell’intervento finanziato dal PNRR di cui al presente Accordo, e che è autorizzato alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio”*.
- 2.4. Il paragrafo 2.1 (Obiettivi di investimento) dell’articolo 2 (Politica e strategia di investimento dello strumento) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:

- 2.4.1. Al paragrafo 2.1.1 (i) le parole “euro 300.000.000,00” sono sostituite con le seguenti: “euro 400.000.000,00”; (ii) le parole “il decreto 11 marzo 2022” sono sostituite con le seguenti: “gli ambiti di cui all’art. 2.2.1”; (iii) dopo il primo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “Il DTF avrà una durata pari a 15 anni dalla data del primo closing individuata dal Regolamento, ferme restando le ipotesi di proroga previste dal medesimo Regolamento”.
- 2.4.2. Al paragrafo 2.1.2, (i) le parole “Nell’ambito delle disposizioni definite per l’Investimento 3.2 del PNRR, il DTF ha l’obiettivo di sostenere, entro il 30 giugno 2025, almeno 250 imprese target”, sono sostituite con le seguenti: “Nell’ambito delle disposizioni definite per l’Investimento 3.2 del PNRR, il DTF ha l’obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, il 100% dell’ammontare destinato all’Investimento 3.2 (ovvero al netto delle commissioni di gestione e dei costi del Fondo), investendo (mediante investimenti diretti e investimenti indiretti), con le modalità previste nei successivi commi 2.1.2.1 e 2.1.2.2., in imprese target”; (ii) le parole “anche già avviati non prima de 1° febbraio 2020, ma” sono eliminate; (iii) dopo le parole “migliori prassi di mercato”, sono inserite le seguenti: “in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1”.
- 2.4.3. Dopo il suindicato paragrafo 2.1.2 è inserito il seguente: “2.1.2.1 Per gli investimenti diretti, il DTF ha l’obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, indicativamente il 40% dell’Ammontare Totale (al netto delle commissioni di gestione e dei costi del DTF per tutta la vita del medesimo DTF).

Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate anche le risorse soggette alle condizionalità ex ante per l’investimento nei round successivi, previste negli accordi di investimento relativi agli investimenti iniziali sottoscritti entro il 30 giugno 2026 e le risorse allocate nell’ambito degli investimenti conclusi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Nuova CID e in conformità della precedente strategia di investimento del Fondo.

In particolare, gli accordi di investimento iniziali nelle imprese target dovranno disciplinare, inter alia, le condizioni per l’esercizio, da parte del DTF, di un diritto di opzione / sottoscrizione del futuro (ed eventuale) aumento di capitale (ovvero di diversi strumenti finanziari di quasi-equity) anche in misura più che proporzionale rispetto al pro quota spettante al DTF. L’esercizio di tale diritto dovrà essere assoggettato almeno alle seguenti condizioni:

- *raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell’impresa target, delle milestone previste e disciplinate nell’accordo di investimento iniziale nell’impresa target;*
- *approvazione dell’investimento successivo da parte degli organi competenti del Soggetto attuatore.*

Qualora sia ritenuto economicamente sostenibile e vantaggioso per il DTF, il Soggetto attuatore potrà prevedere, negli accordi di investimento iniziali, un impegno vincolante – in luogo della facoltà – a partecipare al round di investimento successivo. In tale ipotesi l’accordo di investimento iniziale dovrà prevedere almeno le seguenti condizioni:

- *il raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell’impresa target, delle milestone previste e disciplinate nell’accordo di investimento iniziale nell’impresa target;*
- *la valutazione pre-money della impresa target, che dovrà essere compresa entro un intervallo di valore da prefissarsi tra un minimo e un massimo;*
- *la presenza nel round di investimento successivo di investitori terzi (rispetto al DTF).*

Ferma la possibilità per il Soggetto attuatore di modificare le condizionalità ex ante previste negli accordi di investimento iniziale, resta inteso che, ai fini della verifica del

raggiungimento dei target, il Soggetto attuatore potrà modificare dette condizionalità ex ante entro il termine del 30 giugno 2026, o il maggior termine eventualmente prorogato per la verifica dei target. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di reinvestire, anche successivamente alla scadenza del periodo di ammissibilità dell'intervento, eventuali rientri di capitale derivanti dal mancato avveramento delle condizionalità ex ante di cui al presente articolo, conformemente alla politica di investimento del Regolamento".

- 2.4.4. Dopo il suindicato paragrafo 2.1.2.1 è inserito il seguente: *"2.1.2.2 Per gli investimenti indiretti, il DTF ha l'obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, indicativamente il 60% dell'Ammontare Totale (al netto delle commissioni di gestione e i costi del DTF per tutta la vita del medesimo DTF). Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate le risorse investite (e cioè le risorse impegnate con il perfezionamento di documentazione vincolante, anche se non ancora richiamate) dal DTF nei fondi target di terzi, o in società veicolo costituite da fondi target di terzi o in società veicolo costituite da fondi gestiti dal Soggetto attuatore.*

In tale caso, la documentazione contrattuale che disciplina l'investimento indiretto del DTF dovrà prevedere, inter alia, un impegno vincolante a garantire che soggetti privati investano nelle imprese target, un ammontare almeno pari alle risorse investite dal DTF in un fondo target di terzi e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi target di terzi o dai fondi gestiti dal Soggetto attuatore, generando un effetto leva cumulativo di almeno 1x1, fermo il rispetto della disciplina di cui all'art. 2.8.

A tal fine si potrà computare, a far data dall'investimento indiretto del DTF, sia (i) la quota parte di risorse sottoscritta da soggetti privati nel fondo target di terzi o in schemi paralleli che co-investono sistematicamente con il fondo target di terzi o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi target di terzi o nelle società veicolo costituite da fondi gestiti dal Soggetto attuatore; sia (ii) le risorse investite da soggetti privati nelle imprese target, a loro volta investite da parte del fondo target di terzi e/o delle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi target di terzi o costituite da fondi gestiti dal Soggetto attuatore".

- 2.4.5. Al paragrafo 2.1.3, (i) le parole "Soggetto gestore", sono sostituite con le seguenti: "Soggetto attuatore"; (ii) dopo il primo periodo, è inserito il seguente nuovo capoverso: *"A tal proposito, fermo restando l'indirizzo del Soggetto attuatore di massimizzare l'investimento nelle Regioni del Mezzogiorno, il Soggetto attuatore potrà, a partire dal 1° gennaio 2025, investire l'importo riservato pari al 40% anche in Regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, tenuto conto dell'interesse primario di perseguire prioritariamente i target e gli obiettivi della Nuova CID".*

- 2.5. Il paragrafo 2.2 (Ambito e beneficiari ammissibili) dell'articolo 2 (Politica e strategia di investimento dello strumento) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

- 2.5.1. Al paragrafo 2.2.1, (i) le parole "fintech e blockchain" sono sostituite dalle seguenti: *"fintech, blockchain, della microelettronica"*; (ii) dopo il primo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: *"Il Soggetto attuatore verifica l'ammissibilità di ciascuna operazione di investimento rispetto ai requisiti stabiliti nel Regolamento prima di assumere impegni vincolanti di investimento"*.

- 2.5.2. Al paragrafo 2.2.2 (i) le parole "Soggetto gestore", sono sostituite con le seguenti: "Soggetto attuatore"; (ii) le parole "e durante tutta la durata dello stesso", sono eliminate; (iii) le parole "all'articolo 3, comma 4 del decreto 11 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: *"dalla Nuova CID"*.

- 2.5.3. Al paragrafo 2.2.3, (i) le parole “sono condotti” sono sostituiti dalla parola “perfezionati”; (ii) le parole “Soggetto gestore”, sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”; (iii) dopo le parole “gestori autorizzati” sono inserite le seguenti: “devono essere economicamente sostenibili (secondo le prassi accettate a livello internazionale nel settore del venture capital) e sono condotti”; (iv) dopo il primo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “Il requisito secondo cui gli investimenti devono essere economicamente sostenibili si intende automaticamente soddisfatto laddove nella medesima impresa target investano soggetti diversi dal Fondo o dal fondo target di terzi”;
- 2.5.4. Al paragrafo 2.2.4, (i) dopo le parole “Nell’ambito degli investimenti condotti dal”, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”; (ii) dopo le parole “in materia di disabilità, ” le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.
- 2.6. Il paragrafo 2.3 (*Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.6.1. Al paragrafo 2.3.1, (i) le parole: “con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 11 marzo 2022 e dal presente Accordo”, sono sostituite con le seguenti: “che risultino possedere elevate competenze gestionali e che, a livello di team di gestione, possiedano complessivamente alta specializzazione settoriale, storie operative solide, comprovate da esperienza nella esecuzione di operazioni di investimento ed esperienza nella gestione di FIA, nonché un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato”; (ii) dopo il primo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “Il Soggetto attuatore seleziona gli intermediari finanziari in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, in linea con la prassi corrente, tra l’altro pubblicando tutti i requisiti e i moduli di domanda sul sito web del Ministero e del Soggetto attuatore”.
- 2.6.2. Dopo il suindicato paragrafo 2.3.1 è inserito il seguente nuovo paragrafo: “2.3.2 *Nell’ambito degli investimenti indiretti i gestori autorizzati sono tenuti a prendere le proprie decisioni di investimento nel rispetto, mutatis mutandis, dei requisiti relativi al processo decisionale e alla politica di investimento di cui al presente Accordo, anche per quanto riguarda il rispetto del principio DNSH*”.
- 2.7. Il paragrafo 2.4 (*Tipo di sostegno fornito*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.7.1. Al paragrafo 2.4.1, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.
- 2.7.2. Al paragrafo 2.4.1, lett. a), dopo le parole “potenziale di sviluppo” sono inserite le seguenti: “(sostenendo altresì anche incubatori/programmi di accelerazione)”.
- 2.7.3. Al paragrafo 2.4.1, lett. b), le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.
- 2.7.4. Al paragrafo 2.4.1, la lett. c) è eliminata.
- 2.8. Il paragrafo 2.6 (*Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.8.1. Al paragrafo 2.6.1, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

- 2.8.2. Al paragrafo 2.6.1, lett. a), dopo le parole “*regolamento finanziario*” sono inserite le seguenti: “*e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241*”.
- 2.8.3. Al paragrafo 2.6.1, lett. e), dopo le parole “*circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i.*” sono inserite le seguenti: “*e dalla circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13*”.
- 2.8.4. Al paragrafo 2.6.2, (i) le parole “*Il Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Il Soggetto attuatore*”; (ii) al secondo periodo, le parole “*In particolare, il Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*In particolare, il Soggetto attuatore*”; (iii) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti nuovi periodi: “*I controlli per verificare l’assenza di conflitti di interesse sugli intermediari finanziari sono effettuati ex ante per tutti i soggetti finanziari coinvolti. L’assenza di conflitti di interesse si riferisce sempre alle imprese target.*
- Si precisa che il co-investimento del DTF con altri fondi gestiti dal medesimo Soggetto attuatore (in quanto strategia di investimento del medesimo DTF), non è da ritenersi quale situazione di conflitto di interesse ai sensi del presente articolo, e pertanto detto co-investimento è una modalità di investimento possibile, e sarà gestito dal Soggetto attuatore in conformità con le procedure interne di asset allocation e di conflitto di interesse oltre che con la normativa rilevante in materia*”.
- 2.9. Il paragrafo 2.7 (*Governance*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.9.1. Al paragrafo 2.7.1, le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”.
- 2.9.2. Al paragrafo 2.7.2, le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”.
- 2.9.3. Al paragrafo 2.7.3, (i) le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”; (ii) dopo le parole “*migliori prassi di mercato*”, sono inserite le seguenti: “*in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1*”.
- 2.9.4. Al paragrafo 2.7.4, (i) le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”; (ii) le parole “*inclusi i relativi costi*”, sono eliminate; (iii) dopo le parole: “*paragrafo 2.9.2*” sono inserite le seguenti: “*e la circostanza che tali decisioni devono essere approvate dalla maggioranza di membri indipendenti dal Ministero*”.
- 2.9.5. Al paragrafo 2.7.5, le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”.
- 2.9.6. Dopo il paragrafo 2.7.5 è inserito il seguente nuovo paragrafo: “*2.7.6 Con riferimento agli investimenti indiretti, il Soggetto attuatore verifica che il gestore autorizzato disponga di un sistema di governance e un processo di investimento conforme alla direttiva 2011/61/UE, idoneo a garantire adeguata autonomia decisionale*”.
- 2.10. Il paragrafo 2.8 (*Limiti di diversificazione e concentrazione*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.10.1. Al paragrafo 2.8.1, le parole “*Soggetto gestore*” sono sostituite con le seguenti: “*Soggetto attuatore*”.
- 2.11. Il paragrafo 2.9 (*Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari*) dell’articolo 2 (*Politica e strategia di investimento dello strumento*) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:

- 2.11.1. Il paragrafo 2.9.2, è sostituito dal seguente: “Nel periodo tra il Periodo di ammissibilità dell’intervento e la data di liquidazione del DTF, la strategia di uscita del DTF dalle imprese target è definita dal Soggetto attuatore mediante approvazione, ed eventuale aggiornamento periodico, del documento programmatico strategico del DTF (i.e. business plan) da parte del Consiglio di Amministrazione del Soggetto attuatore”.
- 2.11.2. Dopo il suindicato paragrafo 2.9.2 è inserito il seguente nuovo paragrafo: “2.9.3 Ai sensi della Nuova CID, nel corso di tutta la durata del DTF e fino alla data di liquidazione del medesimo Fondo (e dunque anche successivamente al Periodo di ammissibilità dell’intervento), nell’ambito degli investimenti diretti, il Soggetto attuatore ha l’obbligo di reinvestire (conformemente alla politica di investimento del Regolamento) eventuali rientri di capitale (c.d. reflows) prima impegnato e poi successivamente liberato a seguito del mancato avveramento delle condizionalità ex ante di cui all’art. 2.1.2.1. L’obbligo di reinvestire (conformemente alla politica di investimento del Regolamento) si applica anche agli eventuali rientri di capitale sottoscritto (c.d. reflows), non richiamato e liberato, nell’ambito degli investimenti indiretti”.
- 2.11.3. Il paragrafo 2.9.3 è rinumerato “2.9.4”.
- 2.12. Il paragrafo 2.10 (Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità) dell’articolo 2 (Politica e strategia di investimento dello strumento) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.12.1. Il paragrafo 2.10.1, è sostituito dal seguente (incluse le note a piè di pagine qui riportate): “Al fine di assicurare che le operazioni sostenute nell’ambito del DTF soddisfino il requisito di conformità al “Principio di non arrecare un danno significativo” (DNSH), prima di perfezionare l’investimento, il Soggetto attuatore esclude la possibilità di investire in imprese target che concentrino sostanzialmente la propria attività¹ su: i) la produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate²; ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂³; iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti⁴; iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti con riferimento alle attività di smaltimento in discarica ed alle attività di incenerimento e termovalorizzazione⁵; v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare (la “Lista di Esclusione”, di cui alla Nuova CID).”.
- 2.12.2. Al paragrafo 2.10.2, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.
- 2.12.3. Il paragrafo 2.10.3 è sostituito dal seguente: “La politica di verifica del rispetto del principio DNSH viene applicata dal Soggetto attuatore facendo riferimento alla Lista di Esclusione,

¹ Ai sensi della Nuova CID, le Imprese Target sono considerate “concentrate sostanzialmente” su un dato settore o attività, se il settore o l’attività risulta costituire una parte essenziale della sua attività commerciale, rispettivamente in termini di ricavi lordi, di utili o di clientela. I ricavi lordi generati dal settore o dall’attività esclusi non devono in nessun caso superare il 50 % dei ricavi lordi totali.

² Ad eccezione di: a) attività e attivi per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

³ Compresi attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴ Sono veicoli inquinanti i veicoli non a emissioni zero.

⁵ L’esclusione non si applica agli interventi negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando gli interventi nell’ambito di questa misura sono intesi ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

come eventualmente disciplinata e implementata, tempo per tempo, dalla legislazione nazionale, anche di rango regolamentare, applicabile alla misura (i.e. aggiornamento della Scheda 26 di cui alla Guida operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente allegata alla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 , o con emanazione ad esempio di ulteriori circolari ministeriali e linee guida operative tempo per tempo emanate dalle autorità competenti)".

2.12.4. Il paragrafo 2.10.4 è sostituito dal seguente: *“In conformità alla Lista di Esclusione, il Soggetto attuatore non può operare investimenti ricadenti nell'ambito delle seguenti attività:*

Lista attività escluse	Codice NACE	Riferimento nuova CID
Estrazione di carbone (esclusa torba)	05	“Produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate”
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	06	
Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	09	
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19	
Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	35.2	
Produzione di Gas, distribuzione di combustibili gassosi	35.2	“Trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare”
Trattamento dei combustibili nucleari	24.46	

Fermo quanto sopra, il Soggetto attuatore valuterà il rispetto del principio DNSH caso per caso, anche mediante ausilio di esperti qualificati, secondo i seguenti criteri generali:

- per quanto riguarda il settore “industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂”: si intendono non investibili le attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste, non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
- per quanto riguarda il settore “produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti” si intendono escluse tutte le attività relative a veicoli con “emissioni diverse da zero” (inclusi i veicoli ibridi), rimanendo investibili le attività connesse alla mobilità elettrica, ad idrogeno o ad altra -propulsione ad emissioni zero.
- per quanto riguarda il settore “raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti”, si intendono escluse le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti in discarica e all'incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti, rimanendo investibili le attività di trattamento rifiuti che favoriscono il recupero di materia e la generazione di materia prima seconda nell'ambito di progetti di economia circolare”.

- 2.12.5. Il paragrafo 2.10.5 è sostituito con il seguente: *“Al fine di cui all’articolo 2.10.1, il Soggetto attuatore verifica, anche attraverso check list, che gli investimenti del DTF rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo, attraverso le due fasi di seguito descritte:*
- ex ante: nel caso di investimento diretto, il Soggetto attuatore verifica che le risorse non siano utilizzate per investire in imprese target che risultino sostanzialmente attive nelle attività di cui alla Lista di Esclusione; in caso di investimenti indiretto, il medesimo impegno verrà assunto con riferimento ai fondi target di terzi;*
 - ex post: nel caso di investimento diretto, il Soggetto attuatore verifica, mediante controlli a campione secondo l’audit plan di cui all’art. 7.4, che le imprese target abbiano rispettato l’impegno a non risultare sostanzialmente attive nelle attività di cui alla Lista di Esclusione, per tutta la durata dell’investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell’investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno di verifica è assunto con riferimento ai fondi target di terzi.”*
- 2.12.6. Al paragrafo 2.10.6 (i) le parole *“al paragrafo 2.10.6, il Soggetto gestore assicura”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Lista di Esclusione, il Soggetto attuatore assicura”*; (ii) dopo il primo capoverso, alla lett. a), le parole *“n. 32 del 30 dicembre 2021”* sono sostituite dalle seguenti *“del 13 ottobre 2022, n. 33 e nell’ Allegato Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente”*.
- 2.13. Il paragrafo 2.11 (Politica di prestito per investimenti di debito, incluse le garanzie richieste e collaterali), è eliminato.
- 2.14. Il paragrafo 2.12 (Timeline per la raccolta di fondi e per attuazione) dell’articolo 2 (Politica e strategia di investimento dello strumento) dell’Accordo Finanziario è modificato come segue:
- 2.14.1. Il paragrafo 2.12.1 è sostituito con il seguente: *“2.12.1. Il Ministero, in qualità di investitore unico del DTF, sottoscrive le risorse finanziarie al Soggetto attuatore che verranno trasferite sulla base del fabbisogno rilevato dal Soggetto attuatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, necessario ad assicurare la continuità operativa del Fondo, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6”*.
- 2.14.2. Al paragrafo 2.12.2 (i) le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”* (i) la parola *“utilizzate”* è sostituita con la parola: *“allocate”*; (ii) dopo le parole *“dell’investimento”* sono inserite le seguenti: *“, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2.9.3”*.
- 2.14.3. Al paragrafo 2.12.3, le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”*.
- 2.14.4. Al paragrafo 2.12.4, (i) le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”*; (ii) la parola *“2.4”* è sostituita dalla seguente: *“2.1.2”*.
- 2.14.5. Al paragrafo 2.12.5, le parole *“Soggetto gestore”* sono sostituite con le seguenti: *“Soggetto attuatore”*.
- 2.15. L’articolo 3 (Regolamento di gestione del Digital Transition Fund) è modificato come segue:
- 2.15.1. Il paragrafo 3.1 è sostituito con il seguente: *“Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione del regolamento di gestione del DTF, come modificato per allinearne le previsioni alla Nuova CID, valutata la conformità del medesimo alle previsioni del presente Accordo (come modificato a seguito della Nuova CID), comunica al Soggetto attuatore l’approvazione delle suddette modifiche al regolamento e procede alla sottoscrizione delle quote del fondo per un importo di ulteriori euro 100.000.000 conformemente a quanto previsto dal presente Accordo (così che a seguito di tale sottoscrizione l’importo complessivamente sottoscritto dal Ministero nel Fondo sarà pari a euro 400.000.000)”*.

2.16. L'articolo 4 (*Commissioni*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.16.1. Il paragrafo 4.1 è sostituito con il seguente: *“4.1. Per la gestione del DTF e dei fondi target di terzi sono previste commissioni di gestione, di performance e/o altre commissioni, determinate dal regolamento di gestione rispettivamente del DTF e dei fondi target di terzi, a diverso titolo riconosciute al Soggetto attuatore e ai gestori autorizzati, e da questi definite secondo standard di mercato nel rispetto di quanto previsto dalla Nuova CID”.*

2.16.2. Dopo il suindicato paragrafo 4.1 è inserito il seguente: *“4.2 Per quanto riguarda le commissioni di gestione e i costi a carico del DTF (e.g. set-up cost, abort cost, e gli altri costi previsti dal Regolamento) per l'intera durata del Fondo medesimo, saranno compresi entro il cap del 13% dell'Ammontare Totale, escluse in ogni caso le commissioni di performance e/o i carried interest dovuti al Soggetto attuatore, nonché tutti i costi, le commissioni di gestione, le commissioni di performance e/o i carried interest dovuti ai gestori autorizzati nell'ambito degli investimenti indiretti.*

In particolare, fermo il cap di cui al periodo che precede, la commissione di gestione a valere sul DTF per l'intera durata del medesimo Fondo sarà calcolata nel rispetto di quanto di seguito rappresentato:

- fino al termine del periodo di ammissibilità dell'intervento (i.e. il 30/06/2026): 1,30% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;*
- successivamente e fino al 31/12/2031: 0,70% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;*
- successivamente e fino al 31/12/2036: 0,50% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;*
- successivamente e fino alla scadenza della durata del Fondo: 0,20% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo.”*

2.17. L'articolo 5 (*Sistema di monitoraggio*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.17.1. Al paragrafo 5.1, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

2.17.2. Al paragrafo 5.2, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

2.17.3. Al paragrafo 5.3, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

2.17.4. Al paragrafo 5.4, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

2.17.5. Dopo il paragrafo 5.4, sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi:

“5.5. Il Soggetto attuatore ha adottato politiche aziendali e procedure che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi. Il Soggetto attuatore verifica l'ammissibilità di ciascuna operazione di investimento prima di impegnarsi a finanziare un'operazione.

5.6 Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di effettuare audit ex-post basati sul rischio conformemente a un piano di audit predisposto dal medesimo Soggetto attuatore. Tali audit dovranno verificare: (i) l'efficacia dei sistemi di controllo, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; (ii) il rispetto del principio DNSH e delle norme in materia di aiuti di Stato; (iii) l'osservanza, da parte delle imprese target, del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo (i.e. divieto del

doppio finanziamento). Tali audit verificano inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni del presente Accordo e del Regolamento.

5.7. Nell'ambito degli investimenti indiretti, i gestori autorizzati si impegnano ad adottare un sistema di monitoraggio, audit e controllo conforme mutatis mutandis alle previsioni del presente articolo 5."

2.18. L'articolo 6 (*Procedura finanziaria*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.18.1. Al paragrafo 6.1, le parole *"il Ministero provvede al trasferimento al DTF delle risorse -rese disponibili dal Servizio centrale del PNRR-, sulla base del fabbisogno rilevato dal Soggetto gestore"* sono sostituite dalle seguenti: *"il Ministero provvede alla sottoscrizione delle quote del DTF le cui risorse saranno rese disponibili dalla RGS sulla base del fabbisogno rilevato dal Soggetto attuatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024"*.

2.18.2. Al paragrafo 6.2, (i) le parole *"Soggetto gestore"* sono sostituite con le seguenti: *"Soggetto attuatore"*; (ii) le parole *"relative agli interventi"* sono sostituite con le seguenti: *"relative al DTF"*.

2.19. L'articolo 7 (*Controllo*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.19.1. Al paragrafo 7.3, (i) le parole *"Soggetto gestore"* sono sostituite con le seguenti: *"Soggetto attuatore"*; (ii) le parole *"del Servizio centrale per il PNRR"* sono sostituite con le seguenti: *"dell'Ispettorato Generale per il PNRR"*.

2.19.2. Dopo il paragrafo 7.3 è inserito il seguente nuovo paragrafo: *"7.4 In conformità alla Nuova CID, il Soggetto attuatore approverà annualmente un piano di audit "risk based" e la funzione di Revisione Interna del Soggetto attuatore condurrà interventi di audit sul processo di investimento del Fondo con l'obiettivo di verificare i) l'efficacia dei sistemi di controllo, con riferimento, in particolare, all'individuazione delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi, al rispetto del principio DNSH, alle norme in materia di aiuti di Stato, al divieto di doppio finanziamento; ii) che le operazioni finalizzate dal Soggetto attuatore siano state effettuate in conformità alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo.*

Per quanto concerne gli investimenti indiretti, il Soggetto attuatore potrà effettuare audit ex post nei confronti dei gestori autorizzati dei fondi target di terzi in cui ha investito il Fondo, in forza di apposite previsioni incluse nella documentazione contrattuale relativa agli investimenti indiretti".

2.20. L'articolo 8 (*Pubblicità e comunicazione*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.20.1. Al paragrafo 8.1 (i) le parole *"Soggetto gestore"* sono sostituite con le seguenti: *"Soggetto attuatore"*; (ii) le parole *"e fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'intervento, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla "Strategia di Comunicazione del PNRR"'"* sono eliminate; (ii) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti nuovi periodi: *"In linea con quanto previsto dalla Nota UdM PNRR del MIMIT n. 12, del 6 novembre 2023, il Soggetto attuatore comunica alle imprese target i relativi obblighi di adeguata diffusione e promozione dei singoli investimenti diretti realizzati dal DTF e vigila sul rispetto degli stessi. Nel caso di investimenti indiretti, i gestori autorizzati restituiscono la medesima indicazione alle imprese target selezionate dagli stessi e vigilano sul rispetto, da parte di tali imprese, degli obblighi indicati"*.

2.20.2. Al paragrafo 8.2 le parole *"dello sviluppo economico"* sono eliminate.

2.21. L'articolo 9 (*Durata dell'Accordo*) dell'Accordo Finanziario è modificato come segue:

2.21.1. Al paragrafo 9.2, le parole “Soggetto gestore” sono sostituite con le seguenti: “Soggetto attuatore”.

2.22. All’Accordo Finanziario è accluso, quale “Allegato 1”, il documento intitolato “Nota di sintesi dei principi o obblighi previsti dall’Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “Istruzioni Tecniche per la Selezione dei Progetti PNRR”.

3. Validità ed efficacia dell’Accordo Modificativo. Rapporti tra l’Accordo Modificativo e l’Accordo Finanziario

3.1. Le disposizioni dell’Accordo Finanziario, così come modificate dal presente Accordo Modificativo, devono intendersi sostituite, modificate e/o integrate tra le Parti limitatamente a quanto espressamente previsto nel presente Accordo Modificativo. Il presente Accordo Modificativo, pertanto, non modifica alcuna altra disposizione dell’Accordo Finanziario non espressamente menzionata, che dovrà pertanto considerarsi pienamente valida ed efficace tra le Parti, senza soluzione di continuità.

3.2. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Modificativo, le previsioni dell’Accordo Finanziario modificate dall’art. 2 cessano di trovare applicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3.3. del presente Accordo Modificativo.

3.3. I diritti e obblighi delle Parti con riferimento ai rapporti disciplinati dall’Accordo Finanziario saranno regolati dall’Accordo Finanziario, come modificato e integrato dal presente Accordo Modificativo, senza soluzione di continuità.

3.4. Ogni futuro riferimento all’Accordo Finanziario contenuto in un qualsiasi atto, documento e/o accordo, dovrà intendersi fatto all’Accordo Finanziario stesso, così come modificato e integrato dal presente Accordo Modificativo.

3.5. La versione consolidata dell’Accordo Finanziario, che recepisce le modifiche e integrazioni apportate dall’art. 2 e che troverà applicazione a partire dalla data di efficacia del presente Accordo Modificativo, è allegata al presente Accordo Modificativo (**Allegato 1**).

4. Assenza di effetti novativi

4.1. Le Parti espressamente convengono che il presente Accordo Modificativo, fatto salvo quanto in esso previsto relativamente alle modifiche all’Accordo Finanziario, non deve in alcun caso intendersi come produttivo di effetti novativi dell’Accordo Finanziario, nonché dei diritti e degli obblighi delle Parti dallo stesso previsti.

5. Disposizioni finali

5.1. **Modifiche**: Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo Modificativo sarà valida e vincolante solo ove risultante da accordo scritto tra le Parti.

5.2. **Negoziazione**: Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del presente Accordo Modificativo è frutto di specifica negoziazione tra le stesse, e pertanto riconoscono che ad esso non si applicano l’art. 1341 e l’art. 1342 del Codice Civile.

5.3. **Miscellanea**: Le disposizioni di cui all’art. 9 (*Durata dell’Accordo*) dell’Accordo Finanziario trovano applicazione anche con riferimento al presente Accordo Modificativo.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo Modificativo, si applicano le previsioni di cui all’Accordo Finanziario non modificate espressamente dal presente Accordo Modificativo.

6. Legge applicabile e foro competente

- 6.1. Il presente Accordo Modificativo è disciplinato dalla legge italiana.
- 6.2. Per ogni controversia relativa al presente Accordo Modificativo è esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

ALLEGATI

1. Versione consolidata dell'Accordo Finanziario

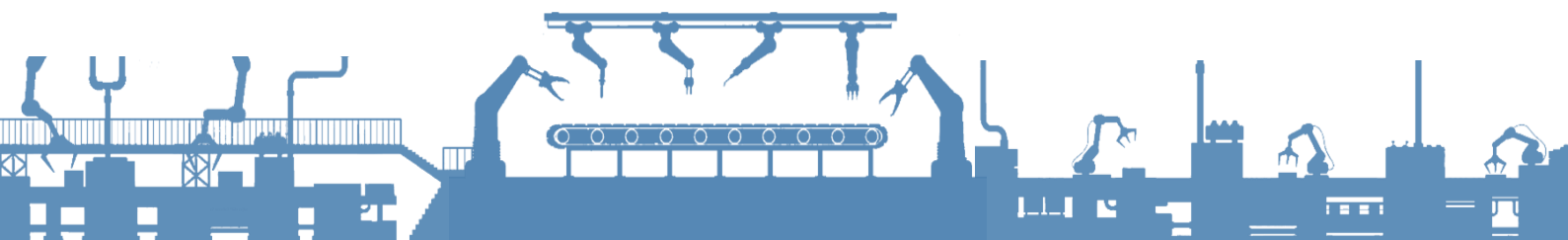
PNRR - Finanziamento di start-up

Missione: 4 – Istruzione e ricerca

Componente: 2 – Dalla ricerca all'impresa

Investimento: 3.2

Accordo tra MIMIT e CDP Venture Capital SGR S.p.A.



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E

CDP VENTURE CAPITAL SGR SPA

ACCORDO FINANZIARIO
(versione consolidata)

INDICE

Sommario

1. Definizioni	10
2. Politica e strategia di investimento dello strumento	13
2.1. Obiettivi di investimento.....	13
2.2. Ambito e beneficiari ammissibili	15
2.3. Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione	16
2.4. Tipo di sostegno fornito	16
2.5. Rischio/rendimento mirato per ogni tipo di investitore.....	16
2.6. Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi.....	17
2.7. Governance.....	18
2.8. Limiti di diversificazione e concentrazione	18
2.9. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari	19
2.10. Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità.....	19
2.11. [paragrafo eliminato].....	21
2.12. Timeline per la raccolta di fondi e per attuazione	22
4. Commissioni	22
5. Sistema di monitoraggio	23
6. Procedura finanziaria	24
7. Controllo	24
8. Pubblicità e comunicazione	25
9. Durata dell'Accordo.....	25
Allegato 1	26

Il presente Accordo finanziario è concluso da e tra:

il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, debitamente rappresentato da Giuseppe Bronzino, in qualità di Direttore Generale, Direzione Generale Incentivi alle Imprese;

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., debitamente rappresentata da Agostino Scornajenchi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale

di seguito denominati collettivamente “le Parti” e singolarmente “la Parte”, a seconda del contesto.

Visti:

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- l’allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
- la nuova Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 (nel seguito anche la *Nuova CID*) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, e che ha modificato, *inter alia*, i *target* assegnati a talune misure, tra cui quelli dell’Investimento 3.2 (come di seguito definito);
- l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della *Missione 4 “Istruzione e ricerca”*, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del predetto Piano, misura che consta di un investimento pubblico in un dispositivo, il “Fondo Digital Transition Fund – PNRR” (di seguito il *Fondo*), al fine di incentivare gli investimenti privati, migliorare l’accesso ai finanziamenti nell’ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per il Sud, del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, recante “Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital”, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 luglio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2022);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i

- regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
 - il regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c- bis), del TUF;
 - il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e s.m.i.;
 - il regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital;
 - il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione europea, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C19/04) e la successiva omologa comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);
 - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, “Do not significant harm”);
 - la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
 - gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che integrano il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
 - la Comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del 13 luglio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”;
 - i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e

di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e corrispondenti *milestone* e *target*;
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici

che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target*, *milestone* ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR come modificati dalla *Nuova CID*;
- il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i..
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, i cui principali obblighi sono ricostruiti e sintetizzati nel documento accluso sub “Allegato 1” al presente Accordo;
- la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare RGS-MEF 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, come modificata tempo per tempo;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023 n. 1 recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 13 marzo 2023 n. 10 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11 recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare RGS-MEF 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- la circolare RGS-MEF 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
- il Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la Nota UdM PNRR n. 3 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 4 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori target” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 5 del 25 maggio 2023 “Linee guida per i provvedimenti attuativi” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 7 del 30 maggio 2023 “Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 Reg. UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 10 del 5 giugno 2023 “Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 2bis del 6 novembre 2023 “Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 11 del 6 novembre 2023 “Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 12 del 6 novembre 2023 “Istruzioni operative in materia di Obblighi di comunicazione dell’Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 REG. UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data.” (come eventualmente tempo per tempo modificata);

- la Nota UdM PNRR n. 6bis del 7 novembre 2023 “*Circuiti finanziari PNRR MIMIT e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati*” (come eventualmente tempo per tempo modificata);
- la Nota UdM PNRR n. 13 del 14 novembre 2023 “*Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite*” (come eventualmente tempo per tempo modificata).

Considerato che:

- nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificata con la nuova Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (di seguito la *Nuova CID*), è previsto, nella Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” quale misura che consta di un investimento pubblico in un dispositivo, il Fondo Digital Transition Fund – PNRR (di seguito il *Fondo*), al fine di incentivare gli investimenti privati, migliorare l’accesso ai finanziamenti nell’ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore. Sulla base degli investimenti dell’RRF, il dispositivo punta a fornire inizialmente almeno 400.000.000,00 euro di finanziamenti (nel seguito, l’*Investimento 3.2*);
- al fine di sostenere l’attuazione del richiamato *Investimento 3.2*, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, è stato assegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel seguito, *Ministero*), in qualità di Amministrazione titolare dell’Intervento, l’importo di euro 300.000.000,00; con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono assegnati al Ministero ulteriori euro 100.000.000,00, in linea con la *Nuova CID*;
- l’Investimento 3.2 è implementato attraverso l’istituzione di un fondo di investimento alternativo, mobiliare chiuso e riservato, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (nel seguito definito come *Soggetto attuatore*) responsabile dell’attuazione del predetto strumento, finalizzato a sostenere lo sviluppo del *venture capital* in Italia, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo finanziario, che disciplina diritti e obblighi connessi al medesimo investimento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione dell’intervento, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i *target* e le *milestone* di progetto in esso definiti;
- la *Nuova CID* prevede, tra i *target* assegnati alla Misura, la modifica dell’Accordo finanziario entro il termine del 31 dicembre 2024 e non anche la modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022, il quale pertanto resta inapplicabile per le previsioni che risultano essere non in linea con il descrittivo e i *target* della *Nuova CID*, qualora tali previsioni non siano anche esecutive di una norma nazionale di rango primario (*i.e.* resta applicabile solamente la previsione dell’art. 2, comma 3 del *decreto 11 marzo 2022* in materia di riserva di risorse da investire nelle Regioni del Mezzogiorno, per cui si rinvia *infra* all’art. 2.1.3);
- ai fini del rispetto dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, nella gestione

del *DTF* si prevede l'adozione di iniziative volte ad investire almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse assegnate all'Investimento 3.2 per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, salvo quanto stabilito *infra* dall'art. 2.1.3.;

- gli interventi previsti nell'ambito dell'*Investimento 3.2* sono realizzati conformemente alle politiche di investimento, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in materia dalla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, e nell'Allegato “*Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente*”; del pari, dai predetti interventi sono escluse le imprese che concentrano sostanzialmente l'attività su:
i) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate; ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂; iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti; iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti; v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare. La politica di investimento impone altresì ai beneficiari finali il rispetto della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- il presente *Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*) disciplina i rapporti tra il *Ministero* e il *Soggetto attuatore* per la costituzione e la gestione del *DTF*, al quale sono assegnate risorse a valere sul *PNRR*, da investire nel settore del *venture capital* e del *venture debt*, con la finalità di sostenere gli investimenti nelle *PMI* e nelle *start-up*;
- l'*Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*) prevede, inoltre, gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa europea di riferimento, relativi all'attività di monitoraggio e avanzamento dello stato di attuazione dello strumento finanziario, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione nonché delle misure per la sana e trasparente gestione finanziaria;
- il presente *Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*) definisce altresì la politica e la strategia di investimento *DTF*, in linea con gli obiettivi del regolamento(UE) 2021/241, con specifico riferimento ai reciproci rapporti, alle modalità operative, agli obiettivi di investimento, all'ambito di applicazione e ai destinatari ammissibili, agli intermediari finanziari ammissibili e al processo di selezione, al tipo di sostegno fornito, al rischio/rendimento connesso al piano degli investimenti, all'adozione di una politica di rischio, al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, alla *governance*, ai limiti di diversificazione e concentrazione, alla politica azionaria, compresa la strategia di uscita dagli investimenti effettuati, alla politica DNSH e di prestito, al divieto di doppio finanziamento e alla *timeline* per il raggiungimento dei *target* e alla loro modalità di verifica;
- il presente *Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*) vincola le Parti al rispetto dell'ulteriore disciplina definita dalla Commissione europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF in ordine all'attuazione degli interventi del *PNRR*, ove applicabile;
- il presente *Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*) è stato modificato al fine di disciplinare i seguenti aspetti in linea con la *Nuova CID*: (1) la descrizione del processo decisionale, (2) i requisiti fondamentali della politica di investimento, (3) l'importo assegnato al *Fondo*, la struttura commissionale del *Soggetto attuatore* e l'obbligo di reinvestire eventuali

rientri (i cc.dd. *reflows*) di capitale conformemente alla politica di investimento del *Fondo*;
(4) i requisiti e obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo.

Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo*”: il presente Accordo finanziario e i suoi successivi emendamenti, integrazioni e modifiche;
- a-bis) “*Ammontare Totale*”: l’ammontare complessivo di euro 400.000.000, pari alle risorse assegnate all’*Investimento 3.2.*, investiti dal *Ministero* nel *Fondo*;
- b) “*Codice Unico di Progetto (CUP)*”: il codice, fornito dal *Ministero*, che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio nell’ambito degli investimenti pubblici;
- c) “*Comitato investimenti*”: organo consultivo del DTF, dotato di specifiche competenze tecniche a supporto dell’attività di investimento, nominato secondo i criteri indicati nel regolamento di gestione del Fondo e sottoposto alle regole di funzionamento ivi previste;
- d) “*decreto 11 marzo 2022*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2022, volto a consentire la realizzazione dell’*Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”*, previsto nella Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*”, del PNRR, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, che detta le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito della predetta misura. Si precisa che tale decreto resta inapplicabile per le previsioni che risultino essere non in linea con il descrittivo e i *target* della *Nuova CID*, qualora tali previsioni non siano anche esecutive di una norma nazionale di rango primario;
- e) “*decreto 27 giugno 2019*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud 27 giugno 2019, recante definizione delle modalità di investimento del Ministero attraverso il *Fondo di sostegno al venture capital*, come tempo per tempo modificato;
- f) “*Digital Transition Fund – PNRR, DTF o Fondo*”: il fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso e riservato, che opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti,

istituito con le risorse aggiuntive attribuite al *Fondo di sostegno al venture capital* per le finalità dell'Investimento 3.2 “Finanziamento di *start-up*”, previsto nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, del PNRR;

- g) “*Doppio finanziamento*”: la previsione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 così come illustrata nelle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i.,
- h) “*Fondo di sostegno al venture capital*”: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, nello stato di previsione del Ministero;
- i) “*fondi per il venture capital*”: i fondi per il venture capital come definiti dall'articolo 1, lett. C) del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
- j) “*fondi per il venture debt*”: i fondi per il venture debt come definiti dall'articolo 1, lett. M-ter del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
- k) “*fondi target di terzi*”: il fondo per il venture capital o il fondo per il venture debt gestito da un *gestore autorizzato* che nella propria politica di investimento prevede anche l'investimento in imprese target operanti in uno o più settori rilevanti per il DTF;
- l) “*gestore autorizzato*”: il soggetto, diverso dal *Soggetto attuatore*, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione Europea, o comunque residente in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
- m) “*imprese target*”: start-up con elevato potenziale di sviluppo con particolare riguardo verso le PMI delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
- m-bis) “*incubatori/programmi di accelerazione*”: l'insieme di attività e servizi che sostengono la nascita e lo sviluppo di imprese;
- n) “*investimenti diretti*”: indicano gli investimenti di equity e quasi equity, nelle imprese target e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite dal Fondo per le finalità dell'Investimento 3.2 “Finanziamento di *start-up*”, previsto nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, del PNRR;
- o) “*investimenti indiretti*”: indicano gli investimenti effettuati per le finalità dell'Investimento 3.2 “Finanziamento di *start-up*”, previsto nell'ambito della Missione 4

- “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del *PNRR*, nei *fondi target di terzi* e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o anche da altri fondi gestiti dal *Soggetto attuatore*;
- o-bis) “*Investimento 3.2*”: l’Investimento 3.2 “*Finanziamento di start-up*”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del *PNRR*;
- p) “*milestone*”: il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (ad esempio, legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- q) “*Ministero*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, titolare della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del *PNRR*, rappresentato dalla competente divisione della DGIAI, Divisione V “Accesso al credito e Incentivi fiscali”;
- q-bis) “*Nuova CID*”: la decisione di esecuzione del Consiglio (ECOFIN) dell’8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio (ECOFIN) del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
- r) “*obiettivo di investimento*”: si intende l’obiettivo di allocare entro il 30 giugno 2026 (fatte salve eventuali proroghe), in conformità alla *Nuova CID*, il 100% dell’ammontare dell’Investimento 3.2, come meglio previsto all’art. 2.1.2. del presente Accordo;
- s) “*OLAF*”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- t) “*Periodo di ammissibilità dell’intervento*”: indica il periodo durante il quale sono effettuate le operazioni di investimento, sia nella modalità diretta che nella modalità indiretta, da parte del *DTF* per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” secondo quanto previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del *PNRR*;
- u) “*PMI*”: le piccole, medie e microimprese, come definite dalla Commissione europea con Raccomandazione 361 dell’8 maggio 2003;
- v) “*PNRR*”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificata dalla *Nuova CID*;
- w) “*principio DNSH*”: il principio di “non arrecare un danno significativo” definito all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del *PNRR*, di cui agli orientamenti tecnici del DNSH

(2021/C58/01);

- x) “*regolamento finanziario*”: il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- y) “*Si.Ge.Co.*”: il sistema di gestione e controllo applicabile all’intervento di cui al presente *Accordo* a valere sul *PNRR*;
- z) “*Sistema “ReGiS”*”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del *PNRR* e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano;
- aa) “*Soggetto attuatore*”: CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto gestore e attuatore dell’intervento, cui sono affidati i compiti di avvio, attuazione e regolare funzionalità dell’intervento finanziato dal *PNRR* di cui al presente *Accordo*, e che è autorizzato alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- bb) “*target*”: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio, l’*obiettivo di investimento*).

2. Politica e strategia di investimento dello strumento

2.1. Obiettivi di investimento

2.1.1 Le risorse finanziarie destinate al *DTF*, a valere sull’assegnazione di risorse del *PNRR*, per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “*Finanziamento di start-up*”, sono pari a euro 400.000.000,00 e sono utilizzate per *investimenti diretti e/o investimenti indiretti* in *imprese target* in linea con gli ambiti di cui all’art. 2.2.1. Il *DTF* avrà una durata pari a 15 anni dalla data del primo *closing* individuata dal *Regolamento*, ferme restando le ipotesi di proroga previste dal medesimo *Regolamento*.

2.1.2 Nell’ambito delle disposizioni definite per l’Investimento 3.2 del *PNRR*, il *DTF* ha l’obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, il 100% dell’ammontare destinato all’Investimento 3.2 (ovvero al netto delle commissioni di gestione e dei costi del *Fondo*), investendo (mediante *investimenti diretti* e *investimenti indiretti*), con le modalità previste nei successivi commi 2.1.2.1 e 2.1.2.2., in *imprese target*, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi caratterizzati da significativo grado di scalabilità , e favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dal *Soggetto attuatore* nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da *gestori autorizzati*, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.

2.1.2.1. Per gli *investimenti diretti*, il *DTF* ha l'obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, indicativamente il 40% dell'*Ammontare Totale* (al netto delle commissioni di gestione e dei costi del *DTF* per tutta la vita del medesimo *DTF*).

Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate anche le risorse soggette alle condizionalità *ex ante* per l'investimento nei *round* successivi, previste negli accordi di investimento relativi agli investimenti iniziali sottoscritti entro il 30 giugno 2026 e le risorse allocate nell'ambito degli investimenti conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla *Nuova CID* e in conformità della precedente strategia di investimento del Fondo.

In particolare, gli accordi di investimento iniziali nelle *imprese target* dovranno disciplinare, *inter alia*, le condizioni per l'esercizio, da parte del *DTF*, di un diritto di opzione / sottoscrizione del futuro (ed eventuale) aumento di capitale (ovvero di diversi strumenti finanziari di quasi-equity) anche in misura più che proporzionale rispetto al *pro quota* spettante al *DTF*. L'esercizio di tale diritto dovrà essere assoggettato almeno alle seguenti condizioni:

- raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell'*impresa target*, delle milestone previste e disciplinate nell'accordo di investimento iniziale nell'*impresa target*;
- approvazione dell'investimento successivo da parte degli organi competenti del *Soggetto attuatore*.

Qualora sia ritenuto economicamente sostenibile e vantaggioso per il *DTF*, il *Soggetto attuatore* potrà prevedere, negli accordi di investimento iniziali, un impegno vincolante – in luogo della facoltà – a partecipare al *round* di investimento successivo. In tale ipotesi l'accordo di investimento iniziale dovrà prevedere almeno le seguenti condizioni:

- il raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell'*impresa target*, delle milestone previste e disciplinate nell'accordo di investimento iniziale nell'*impresa target*;
- la valutazione *pre-money* della *impresa target*, che dovrà essere compresa entro un intervallo di valore da prefissarsi tra un minimo e un massimo;
- la presenza nel *round* di investimento successivo di investitori terzi (rispetto al *DTF*).

Ferma la possibilità per il *Soggetto attuatore* di modificare le condizionalità *ex ante* previste negli accordi di investimento iniziale, resta inteso che, ai fini della verifica del raggiungimento dei target, il *Soggetto attuatore* potrà modificare dette condizionalità *ex ante* entro il termine del 30 giugno 2026, o il maggior termine eventualmente prorogato per la verifica dei target. Il *Soggetto attuatore* ha l'obbligo di reinvestire, anche successivamente alla scadenza del *periodo di ammissibilità dell'intervento*, eventuali rientri di capitale derivanti dal mancato avveramento delle condizionalità *ex ante* di cui al presente articolo, conformemente alla politica di investimento del *Regolamento*.

2.1.2.2. Per gli *investimenti indiretti*, il *DTF* ha l'obiettivo di allocare, entro il 30 giugno 2026, indicativamente il 60% dell'*Ammontare Totale* (al netto delle commissioni di gestione e i costi del *DTF* per tutta la vita del medesimo *DTF*). Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate le risorse investite (e cioè le risorse impegnate con il perfezionamento di documentazione vincolante, anche se non ancora richiamate) dal *DTF* nei *fondi target di terzi*, o in società veicolo costituite da fondi *target di terzi* o in società veicolo costituite da fondi gestiti dal *Soggetto attuatore*.

In tale caso, la documentazione contrattuale che disciplina l'*investimento indiretto* del *DTF* dovrà prevedere, *inter alia*, un impegno vincolante a garantire che soggetti privati

investano nelle *imprese target*, un ammontare almeno pari alle risorse investite dal DTF in un *fondo target di terzi* e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o dai fondi gestiti dal *Soggetto attuatore*, generando un effetto leva cumulativo di almeno 1x1, fermo il rispetto della disciplina di cui all'art. 2.8.

A tal fine si potrà computare, a far data dall'*investimento indiretto* del DTF, sia (i) la quota parte di risorse sottoscritta da soggetti privati nel *fondo target di terzi* o in schemi paralleli che co-investono sistematicamente con il *fondo target di terzi* o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o nelle società veicolo costituite da fondi gestiti dal *Soggetto attuatore*; sia (ii) le risorse investite da soggetti privati nelle *imprese target*, a loro volta investite da parte del *fondo target di terzi* e/o delle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o costituite da fondi gestiti dal *Soggetto attuatore*.

2.1.3 In attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, il *Soggetto attuatore* pone in essere ogni opportuna iniziativa per riservare un importo almeno pari al quaranta per cento (40%) delle risorse disponibili per gli investimenti del DTF, nelle *imprese target* per il finanziamento di operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) oppure che abbiano una sede operativa ubicata nelle predette Regioni.

A tal proposito, fermo restando l'indirizzo del *Soggetto attuatore* di massimizzare l'investimento nelle Regioni del Mezzogiorno, il *Soggetto attuatore* potrà, a partire dal 1° gennaio 2025, investire l'importo riservato pari al 40% anche in Regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, tenuto conto dell'interesse primario di perseguire prioritariamente i *target* e gli obiettivi della *Nuova CID*.

2.2. Ambito e beneficiari ammissibili

2.2.1. Il DTF investe nelle *imprese target*, sia attraverso *investimenti diretti* che *investimenti indiretti*, al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech, blockchain, della microelettronica ovvero in altri ambiti della transizione digitale. Il *Soggetto attuatore* verifica l'ammissibilità di ciascuna operazione di investimento rispetto ai requisiti stabiliti nel Regolamento prima di assumere impegni vincolanti di investimento.

2.2.2. Il *Soggetto attuatore*, verifica il rispetto del *principio DNSH* secondo le disposizioni richiamate nel paragrafo 2.10, tale che prima di perfezionare l'investimento, le risorse non siano utilizzate, sia negli *investimenti diretti* che negli *investimenti indiretti*, per investire in *imprese target* che svolgano attività ricomprese tra quelle elencate dalla *Nuova CID*.

2.2.3. In ottemperanza a quanto disposto dal PNRR, gli investimenti perfezionati dal *Soggetto attuatore* e dai *gestori autorizzati* devono essere economicamente sostenibili (secondo le prassi accettate a livello internazionale nel settore del *venture capital*) e sono condotti tenendo conto, tra l'altro, dei principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, rispetto ai quali i regolamenti di gestione potranno prevedere eventuali criteri di priorità nell'analisi a

favore di *imprese target* con tali requisiti. Il requisito secondo cui gli investimenti devono essere economicamente sostenibili si intende automaticamente soddisfatto laddove nella medesima *impresa target* investano soggetti diversi dal *Fondo* o dal *fondo target di terzi*.

- 2.2.4. Nell'ambito degli investimenti condotti dal *Soggetto attuatore* e dai *gestori autorizzati*, ove le *imprese target* svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, il *Soggetto attuatore* e i *gestori autorizzati* avranno cura di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell'accordo di investimento, il rispetto di tali normative da parte delle medesime *imprese target*.

2.3. Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione

- 2.3.1. Il *DTF* investe nelle *imprese target* sia attraverso *investimenti diretti* che attraverso *investimenti indiretti*. In relazione alla modalità indiretta, sono considerati intermediari finanziari ammissibili i *gestori autorizzati* che risultino possedere elevate competenze gestionali e che, a livello di team di gestione, possiedano complessivamente alta specializzazione settoriale, storie operative solide, comprovate da esperienza nella esecuzione di operazioni di investimento ed esperienza nella gestione di FIA, nonché un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato. Il *Soggetto attuatore* seleziona gli intermediari finanziari in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, in linea con la prassi corrente, tra l'altro pubblicando tutti i requisiti e i moduli di domanda sul sito web del Ministero e del *Soggetto attuatore*.

- 2.3.2. Nell'ambito degli *investimenti indiretti* i *gestori autorizzati* sono tenuti a prendere le proprie decisioni di investimento nel rispetto, *mutatis mutandis*, dei requisiti relativi al processo decisionale e alla politica di investimento di cui al presente *Accordo*, anche per quanto riguarda il rispetto del *principio DNSH*.

2.4. Tipo di sostegno fornito

- 2.4.1. Per le finalità di cui all'articolo 2.2, il *DTF*, secondo le decisioni adottate dal *Soggetto attuatore*:
- a) opera attraverso *investimenti diretti* e/o *investimenti indiretti* a favore di *imprese target* con elevato potenziale di sviluppo (sostenendo altresì anche *incubatori/programmi di accelerazione*);
 - b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dal *Soggetto attuatore* nonché con altri fondi di investimento gestiti da *gestori autorizzati*.

2.5. Rischio/rendimento mirato per ogni tipo di investitore

- 2.5.1. Le quote del *DTF* sono riservate in sottoscrizione al *Ministero*.

- 2.5.2. Il *DTF* avrà un obiettivo di rischio/rendimento in linea con le condizioni di mercato per la tipologia di fondo di *venture capital* chiuso mobiliare e riservato, che opera tramite *investimenti diretti* o *investimenti indiretti*, connesso all'andamento del portafoglio di investimenti, considerato nella sua interezza, e tenendo conto della tipologia di investitore, assicurando una adeguata diversificazione del medesimo. Ogni necessaria ulteriore indicazione, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e

alle migliori prassi di mercato, è definita nel regolamento di gestione del fondo.

2.6. Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi

2.6.1. Il *Soggetto attuatore*, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare, si impegna a:

- a) assicurare il principio di sana gestione finanziaria e la trasparenza secondo quanto disciplinato nell'articolo 33 del *regolamento finanziario* e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari nazionali e unionali;
- c) adottare un'adeguata politica di contenimento e gestione del rischio al fine di assicurare una buona gestione del *DTF*;
- d) adottare una organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- e) adottare misure adeguate volte ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi sostenuti con risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i. e dalla circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, ferme restando le specificità dell'intervento di cui al presente *Accordo*;
- f) garantire l'avvio tempestivo dell'intervento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento e di sottoporre al *Ministero* le eventuali modifiche al progetto.

2.6.2. Il *Soggetto attuatore* gestisce eventuali conflitti d'interesse secondo quanto disposto nel regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital, nonché della Parte 4 del regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF. In particolare, il *Soggetto attuatore* implementa procedure e misure organizzative per l'individuazione, gestione e informazione relative ai conflitti d'interesse; adotta un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità e mantiene un registro dei medesimi. I controlli per verificare l'assenza di conflitti di interesse sugli intermediari finanziari sono effettuati ex ante per tutti i soggetti finanziari coinvolti. L'assenza di conflitti di interesse si riferisce sempre alle *imprese target*. Si precisa che il co-investimento del DTF con altri fondi gestiti dal medesimo *Soggetto attuatore* (in quanto strategia di investimento del medesimo DTF), non è da ritenersi quale situazione di conflitto di interesse ai sensi del presente articolo, e pertanto detto co-investimento è una modalità di investimento possibile, e sarà gestito dal *Soggetto*

attuatore in conformità con le procedure interne di asset allocation e di conflitto di interesse oltre che con la normativa rilevante in materia.

2.7. Governance

- 2.7.1.** Il *Soggetto attuatore*, con riferimento alla conduzione del *DTF* applica un sistema di *governance* basato su una divisione di poteri e un'assegnazione di ruoli, capace di favorire il miglior impiego delle risorse affidate per lo sviluppo delle *imprese target*.
- 2.7.2.** Il *DTF* effettua i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dal *Soggetto attuatore* con politica di investimento simile a quella del *DTF*, nonché con ulteriori partner strategici, ivi inclusi i partecipanti ed i soggetti del gruppo di questi.
- 2.7.3.** Il *Soggetto attuatore* favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dallo stesso nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da *gestori autorizzati* con significativa esperienza e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.
- 2.7.4.** Il Consiglio di Amministrazione del *Soggetto attuatore* è l'organo al quale sono demandate le principali scelte di investimento in relazione al *DTF*, con particolare riferimento alla definizione delle strategie generali in materia di investimento e disinvestimento del fondo, all'approvazione delle operazioni di investimento e/o disinvestimento, coerentemente con gli obiettivi e le politiche definite nel Regolamento di gestione, fermo restando quanto stabilito dal presente *Accordo* e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.9.2, e la circostanza che tali decisioni devono essere approvate dalla maggioranza di membri indipendenti dal *Ministero*.
- 2.7.5.** Il *Comitato Investimenti*, composto da un numero di membri dispari e non inferiori a tre, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, assolve la funzione di supportare il *Soggetto attuatore* nella valutazione delle opportunità di investimento rilasciando pareri tecnici non vincolanti.
- 2.7.6.** Con riferimento agli *investimenti indiretti*, il *Soggetto attuatore* verifica che il *gestore autorizzato* disponga di un sistema di *governance* e un processo di investimento conforme alla direttiva 2011/61/UE, idoneo a garantire adeguata autonomia decisionale, in linea con la Nuova CID.

2.8. Limiti di diversificazione e concentrazione

- 2.8.1.** La gestione del *DTF* è affidata al *Soggetto attuatore* che opera a condizioni di mercato nel rispetto di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea relativa agli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2021/C 508/01) e nella comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

2.9. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari

2.9.1. La politica di disinvestimento del *DTF* è disciplinata nel regolamento di gestione del *Fondo* in linea con gli *standard* di mercato.

2.9.2. Nel periodo tra il *Periodo di ammissibilità* dell'intervento e la data di liquidazione del *DTF*, la strategia di uscita del *DTF* dalle *imprese target* è definita dal *Soggetto attuatore* mediante approvazione, ed eventuale aggiornamento periodico, del documento programmatico strategico del *DTF* (i.e. *business plan*) da parte del Consiglio di Amministrazione del *Soggetto attuatore*.

2.9.3. Ai sensi della *Nuova CID*, nel corso di tutta la durata del *DTF* e fino alla data di liquidazione del medesimo *Fondo* (e dunque anche successivamente al *Periodo di ammissibilità dell'intervento*), nell'ambito degli *investimenti diretti*, il *Soggetto attuatore* ha l'obbligo di reinvestire (conformemente alla politica di investimento del Regolamento) eventuali rientri di capitale (c.d. *reflows*) prima impegnato e poi successivamente liberato a seguito del mancato avveramento delle condizionalità *ex ante* di cui all'art. 2.1.2.1. L'obbligo di reinvestire (conformemente alla politica di investimento del Regolamento) si applica anche agli eventuali rientri di capitale sottoscritto (c.d. *reflows*), non richiamato e liberato, nell'ambito degli *investimenti indiretti*.

2.9.4. In ogni caso, alla data di liquidazione del *DTF*, ogni importo prodotto dalla liquidazione verrà attribuito al *Ministero* con le modalità di cui alla Procedura Finanziaria descritta all'articolo 6.

2.10. Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità

2.10.1. Al fine di assicurare che le operazioni sostenute nell'ambito del *DTF* soddisfino il requisito di conformità al "Principio di non arrecare un danno significativo" (DNSH), prima di perfezionare l'investimento, il *Soggetto attuatore* esclude la possibilità di investire in *imprese target* che concentrino sostanzialmente la propria attività⁶ su: i) la produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate⁷; ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂⁸; iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti⁹; iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti con

⁶ Ai sensi della *Nuova CID*, le *Imprese Target* sono considerate "concentrate sostanzialmente" su un dato settore o attività, se il settore o l'attività risulta costituire una parte essenziale della sua attività commerciale, rispettivamente in termini di ricavi lordi, di utili o di clientela. I ricavi lordi generati dal settore o dall'attività esclusi non devono in nessun caso superare il 50 % dei ricavi lordi totali.

⁷ Ad eccezione di: a) attività e attivi per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

⁸ Compresi attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁹ Sono veicoli inquinanti i veicoli non a emissioni zero.

riferimento alle attività di smaltimento in discarica ed alle attività di incenerimento e termovalorizzazione¹⁰; v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare (la “*Lista di Esclusione*”, di cui alla *Nuova CID*).

2.10.2. Nel caso di *investimento indiretto*, il *Soggetto attuatore* prevedrà che i medesimi impegni vincolanti, quali previsti al presente articolo, vengano assunti dal *gestore autorizzato*.

2.10.3. La politica di verifica del rispetto del *principio DNSH* viene applicata dal *Soggetto attuatore* facendo riferimento alla *Lista di Esclusione*, come eventualmente disciplinata e implementata, tempo per tempo, dalla legislazione nazionale, anche di rango regolamentare, applicabile alla misura (i.e. aggiornamento della Scheda 26 di cui alla Guida operativa *per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente* allegata alla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, o con emanazione ad esempio di ulteriori circolari ministeriali e linee guida operative tempo per tempo emanate dalle autorità competenti).

2.10.4. In conformità alla *Lista di Esclusione*, il *Soggetto attuatore* non può operare investimenti ricadenti nell'ambito delle seguenti attività:

Lista attività escluse	Codice NACE	Riferimento nuova CID
Estrazione di carbone (esclusa torba)	05	“Produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate”
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	06	
Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	09	
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19	
Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	35.2	
Produzione di Gas, distribuzione di combustibili gassosi	35.2	“Trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare”
Trattamento dei combustibili nucleari	24.46	

Fermo quanto sopra, il *Soggetto attuatore* valuterà il rispetto del principio DNSH caso per caso, anche mediante ausilio di esperti qualificati, secondo i seguenti criteri generali:

- per quanto riguarda il settore “*industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate*

¹⁰ L'esclusione non si applica agli interventi negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando gli interventi nell'ambito di questa misura sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

emissioni di CO2”: si intendono non investibili le attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste, non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

- per quanto riguarda il settore “produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti” si intendono escluse tutte le attività relative a veicoli con “emissioni diverse da zero” (inclusi i veicoli ibridi), rimanendo investibili le attività connesse alla mobilità elettrica, ad idrogeno o ad altra -propulsione ad emissioni zero.
- per quanto riguarda il settore “raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti”, si intendono escluse le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti in discarica e all’incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti, rimanendo investibili le attività di trattamento rifiuti che favoriscono il recupero di materia e la generazione di materia prima seconda nell’ambito di progetti di economia circolare.

2.10.5. Al fine di cui all’articolo 2.10.1, il *Soggetto attuatore* verifica, anche attraverso check list, che gli investimenti del *DTF* rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo, attraverso le due fasi di seguito descritte:

- *ex ante*: nel caso di *investimento diretto*, il *Soggetto attuatore* verifica che le risorse non siano utilizzate per investire in *imprese target* che risultino sostanzialmente attive nelle attività di cui alla *Lista di Esclusione*; in caso di *investimenti indiretto*, il medesimo impegno verrà assunto con riferimento ai *fondi target di terzi*;
- *ex post*: nel caso di investimento diretto, il *Soggetto attuatore* verifica, mediante controlli a campione secondo l’audit plan di cui all’art. 7.4, che le *imprese target* abbiano rispettato l’impegno a non risultare sostanzialmente attive nelle attività di cui alla *Lista di Esclusione*, per tutta la durata dell’investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell’investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno di verifica è assunto con riferimento ai *fondi target di terzi*.

2.10.6. In relazione alla conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del *principio DNSH*, ferme restando le esclusioni settoriali di cui alla *Lista di Esclusione*, il *Soggetto attuatore* assicura:

- a) la verifica della sostenibilità, effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 e nell’ *Allegato Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente*, e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’Investimento in oggetto;
- b) la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale.

2.11. [paragrafo eliminato]

2.12. Timeline per la raccolta di fondi e per attuazione

- 2.12.1.** Il *Ministero*, in qualità di investitore unico del *DTF*, sottoscrive le risorse finanziarie al *Soggetto attuatore* che verranno trasferite sulla base del fabbisogno rilevato dal *Soggetto attuatore*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, necessario ad assicurare la continuità operativa del Fondo, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6.
- 2.12.2.** Le risorse, messe a disposizione del *Soggetto attuatore*, devono essere da questo allocate entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell'investimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.9.3.
- 2.12.3.** Il *Soggetto attuatore* comunica tempestivamente al *Ministero* la data di istituzione del *DTF* e di apertura delle relative sottoscrizioni.
- 2.12.4.** Il *Soggetto attuatore* si impegna a raggiungere l'*obiettivo di investimento* entro il termine di scadenza del *Periodo di ammissibilità dell'investimento* secondo quanto previsto dall'articolo 2.1.2. del presente *Accordo*.
- 2.12.5.** Il *Soggetto attuatore* si impegna a comunicare tempestivamente al *Ministero* ogni ritardo nell'attuazione dell'intervento secondo quanto previsto nell'ambito del presente *Accordo*.

3. Regolamento di gestione del Digital Transition Fund

3.1. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla trasmissione del regolamento di gestione del *DTF*, come modificato per allinearne le previsioni alla *Nuova CID*, valutata la conformità del medesimo alle previsioni del presente *Accordo* (come modificato a seguito della *Nuova CID*), comunica al *Soggetto attuatore* l'approvazione delle suddette modifiche al regolamento e procede alla sottoscrizione delle quote del fondo per un importo di ulteriori euro 100.000.000 conformemente a quanto previsto dal presente *Accordo* (così che a seguito di tale sottoscrizione l'importo complessivamente sottoscritto dal *Ministero* nel *Fondo* sarà pari a euro 400.000.000).

4. Commissioni

4.1. Per la gestione del *DTF* e dei *fondi target di terzi* sono previste commissioni di gestione, di performance e/o altre commissioni, determinate dal regolamento di gestione rispettivamente del *DTF* e dei *fondi target di terzi*, a diverso titolo riconosciute al *Soggetto attuatore* e ai *gestori autorizzati*, e da questi definite secondo *standard* di mercato nel rispetto di quanto previsto dalla *Nuova CID*.

4.2. Per quanto riguarda le commissioni di gestione e i costi a carico del *DTF* (e.g. set-up cost, abort cost, e gli altri costi previsti dal Regolamento) per l'intera durata del Fondo medesimo, saranno compresi entro il cap del 13% dell'Ammontare Totale, escluse in ogni caso le commissioni di performance e/o i carried interest dovuti al *Soggetto attuatore*, nonché tutti i

costi, le commissioni di gestione, le commissioni di performance e/o i carried interest dovuti ai gestori autorizzati nell'ambito degli investimenti indiretti.

In particolare, fermo il cap di cui al periodo che precede, la commissione di gestione a valere sul DTF per l'intera durata del medesimo Fondo sarà calcolata nel rispetto di quanto di seguito rappresentato:

- fino al termine del periodo di ammissibilità dell'intervento (i.e. il 30/06/2026): 1,30% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;
- successivamente e fino al 31/12/2031: 0,70% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;
- successivamente e fino al 31/12/2036: 0,50% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo;
- successivamente e fino alla scadenza della durata del Fondo: 0,20% annuo dell'Ammontare Totale del Fondo.

5. Sistema di monitoraggio

5.1. Il *Soggetto attuatore* provvede alla rilevazione e imputazione nel *Sistema ReGiS* dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario che caratterizzano l'attuazione dell'intervento, nonché di ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo quanto definito negli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 e nel rispetto delle relative disposizioni operative emanate dal MEF.

5.2. Il *Soggetto attuatore* ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento(UE) 2021/241, trasmette al *Ministero*, con cadenza semestrale, le relazioni periodiche del *DTF*, con evidenza dei dati completi delle *imprese target*, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del numero e dell'ammontare delle operazioni di investimento effettuate dal *DTF*, delle risorse impegnate e degli altri dati e informazioni rilevanti per le finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali. La relazione finale, relativa all'ultimo semestre del *periodo di ammissibilità dell'intervento*, deve essere trasmessa entro i termini previsti per la verifica del conseguimento della *milestone* e del *target* dell'intervento.

5.3. Al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*, il *Soggetto attuatore* adotta il *Codice unico di progetto (CUP)* nella fase di costituzione del *DTF* e lo utilizza in tutte le successive transazioni, inclusi gli ordini di impegno e di pagamento indicandolo su tutti gli atti amministrativo/contabili.

5.4. Il *Ministero* vigila sull'attuazione dell'intervento e verifica l'avanzamento del progetto con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari nonché al conseguimento di *target* e *milestone*, nel rispetto dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241. Il *Soggetto attuatore* è tenuto a rispondere ad ogni eventuale richiesta di informazioni, di dati e di rapporti tecnici disposta dal *Ministero* ovvero dagli altri soggetti coinvolti nella *governance* del *PNRR*.

5.5. Il *Soggetto attuatore* ha adottato politiche aziendali e procedure che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi. Il *Soggetto attuatore* verifica l'ammissibilità di ciascuna operazione di investimento prima di impegnarsi a finanziare un'operazione.

5.6. Il *Soggetto attuatore* ha l'obbligo di effettuare audit ex-post basati sul rischio conformemente a un piano di audit predisposto dal medesimo *Soggetto attuatore*. Tali audit dovranno verificare: (i) l'efficacia dei sistemi di controllo, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; (ii) il rispetto del *principio DNSH* e delle norme in materia di aiuti di Stato; (iii) l'osservanza, da parte delle *imprese target*, del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo (i.e. divieto del doppio finanziamento). Tali audit verificano inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni del presente *Accordo* e del *Regolamento*.

5.7. Nell'ambito degli *investimenti indiretti*, i *gestori autorizzati* si impegnano ad adottare un sistema di monitoraggio, audit e controllo conforme *mutatis mutandis* alle previsioni del presente articolo 5.

6. Procedura finanziaria

6.1. Per la gestione dell'intervento, il *Ministero* provvede alla sottoscrizione delle quote del *DTF* le cui risorse saranno rese disponibili dalla RGS sulla base del fabbisogno rilevato dal *Soggetto attuatore*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 dal conto corrente di Tesoreria dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 39, comma 1-bis, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, tenendo conto delle somme già trasferite. Sulla base dell'andamento dell'intervento in oggetto e di eventuali ulteriori esigenze rilevate, il descritto flusso finanziario e la relativa procedura potrà essere oggetto di modifica in accordo con i competenti uffici del MEF.

6.2. Fermo restando quanto specificato nel precedente paragrafo, il *Soggetto attuatore*, relativamente alla gestione delle risorse del *DTF*, adotta un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata che ne garantisca la costituzione come capitale distinto dagli altri fondi che amministra e che assicuri la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse per tutte le transazioni relative al *DTF*.

7. Controllo

7.1. Le strutture del *Ministero* coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

7.2. Il *Ministero* per le attività di controllo si avvarrà del sistema informatico *ReGiS*, in conformità a quanto previsto dal *Si.Ge.Co.* del *PNRR*.

7.3. Il *Soggetto attuatore* è tenuto al rispetto degli obblighi di conservazione documentale inerenti il *DTF* e l'attuazione dello stesso, e, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, la documentazione relativa alle operazioni dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, dell'Ispettorato Generale per il *PNRR*, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a

esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

7.4. In conformità alla *Nuova CID*, il *Soggetto attuatore* approverà annualmente un piano di audit “*risk based*” e la funzione di Revisione Interna del *Soggetto attuatore* condurrà interventi di audit sul processo di investimento del Fondo con l’obiettivo di verificare i) l’efficacia dei sistemi di controllo, con riferimento, in particolare, all’individuazione delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi, al rispetto del principio DNSH, alle norme in materia di aiuti di Stato, al divieto di doppio finanziamento; ii) che le operazioni finalizzate dal *Soggetto attuatore* siano state effettuate in conformità alle condizioni previste dal *Regolamento del Fondo*.

Per quanto concerne gli *investimenti indiretti*, il *Soggetto attuatore* potrà effettuare *audit ex post* nei confronti dei *gestori autorizzati dei fondi target di terzi* in cui ha investito il *Fondo*, in forza di apposite previsioni incluse nella documentazione contrattuale relativa agli *investimenti indiretti*.

8. Pubblicità e comunicazione

8.1. Il *Soggetto attuatore* garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento(UE) 2021/241 indicando nel regolamento di gestione del *DTF* di cui all’articolo 8 e nella documentazione contrattuale relativa agli *investimenti diretti* o *investimenti indiretti* che l’operazione di investimento è finanziata nell’ambito del *PNRR*, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, riportandone l’emblema dell’Unione europea. In linea con quanto previsto dalla Nota UDM *PNRR* del MIMIT n. 12, del 6 novembre 2023, il *Soggetto attuatore* comunica alle *imprese target* i relativi obblighi di adeguata diffusione e promozione dei singoli investimenti diretti realizzati dal *DTF* e vigila sul rispetto degli stessi. Nel caso di investimenti indiretti, i *gestori autorizzati* restituiscono la medesima indicazione alle *imprese target* selezionate dagli stessi e vigilano sul rispetto, da parte di tali imprese, degli obblighi indicati.

8.2. Il presente *Accordo*, in conformità a quanto previsto nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea relativa all’approvazione del *PNRR*, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione alle misure e investimenti del medesimo *PNRR*, è pubblicato sul sito internet del Ministero.

9. Durata dell’Accordo

9.1. Le attività, indicate dettagliatamente nel presente *Accordo*, sono avviate dai soggetti deputati a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo *Accordo*.

9.2. La durata del presente *Accordo* corrisponde alla durata del *DTF* e si estingue, in pari data, con la chiusura e liquidazione del *DTF*, salvo che ogni eventuale obbligo assunto dal *Soggetto attuatore* nei confronti del *Ministero* non sia estinto fino al puntuale adempimento del medesimo.

ALLEGATO 1: Nota di sintesi dei principi o obblighi previsti dall’Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “Istruzioni Tecniche per la Selezione dei Progetti PNRR”

Allegato 1

Estratto dei principi applicabili e degli obblighi del Soggetto Attuatore e del Ministero, in linea con l'Allegato alla Circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Istruzioni Tecniche per la Selezione dei Progetti PNRR”

Il presente documento sintetizza i principi e obblighi previsti dall'Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “*Istruzioni Tecniche per la Selezione dei Progetti PNRR*” (di seguito, anche “**Circolare**”) relativamente agli obblighi per il Soggetto Attuatore (cfr. sez. 2), ai principi, obblighi e priorità trasversali PNRR negli avvisi pubblici (cfr. sez. 3) e agli altri obblighi e punti di attenzione evidenziati all'interno della Circolare.

Il documento ricostruisce, attraverso la tabella che segue, gli adempimenti previsti dalla Circolare con rilevanza per il contesto del Digital Transition Fund – PNRR (“**DTF**”) e del Green Transition Fund – PNRR (“**GTF**”), la cui natura specifica, incentrata sul *venture capital*, ha richiesto la predisposizione congiunta, da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare delle misure (i.e., il Ministero per le Imprese e il Made in Italy – MiMIT) e del Soggetto Attuatore (i.e., CDP Venture Capital SGR), di Linee Guida *ad hoc* (le “*Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF*”, di seguito le “**Linee Guida**”) per la puntuale definizione dell'approccio nella gestione e nelle attività di monitoraggio e rendicontazione relative ai due Fondi.

Le Linee Guida costituiscono parte integrante del *corpus normativo* in materia di controlli, a seguito dell'adozione delle stesse da parte del Ministero quale allegato alla seconda versione del Sistema di Gestione e Controllo ministeriale (Si.Ge.Co 2.0) del 29 novembre 2023. Si precisa che, a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (c.d. *Nuova CID*), e relativo allegato (c.d. *Annex CID*), che modifica la Decisione di Esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, le Linee Guida sono attualmente in fase di revisione e aggiornamento al fine di assicurare la piena conformità ai nuovi target e milestone fissati con la Nuova CID, e saranno aggiornate tempo per tempo garantire conformità alle modifiche che potranno eventualmente interessare la normativa rilevante, ivi inclusa la Circolare.

Principio / Obbligo del Soggetto Attuatore previsti dall'Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21	Indicazioni Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21
Obblighi del Soggetto Attuatore	
Codificazione contabile e informatizzata	Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto
Sana gestione finanziaria	Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
Controlli di gestione e amministrativo-contabili	Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione applicabile a CDP VC
Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute	Presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
Indicatori di realizzazione	Rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto
Sistema informativo – dati di monitoraggio	Rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto
Conservazione documentale	Descrizione delle modalità di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici
CUP	Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili
Autodichiarazione per il rispetto dei principi PNRR	Richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all'avviso pubblico
Principi e obblighi e priorità trasversali PNRR	
Principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli Avvisi e i progetti devono ispirarsi; • Prevedere documenti/atti tecnici o dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH; • Tra i requisiti di ammissibilità prevedere il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; • Prevedere specifici obblighi del Soggetto attuatore per il perseguimento del principio DNSH; • Possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH;

Principio / Obbligo del Soggetto Attuatore previsti dall'Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21	Indicazioni Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21
	Prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza al principio DNSH.
Principio del tagging climatico e digitale	Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023, che modifica la Decisione Esecutiva del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, le misure PNRR in esame non contribuiscono al tagging climatico e digitale.
Assenza del doppio finanziamento	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; • Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione; • Prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese; Indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
Conseguimento target e milestone	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; • La coerenza dei risultati attesi degli interventi e le loro tempistiche di realizzazione con milestone e target della misura, anche richiedendo a ciascun intervento di quantificare propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura. Verificare, inoltre, la proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura; • Verificare il rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella Componente/Investimento del PNRR; • Assicurarsi che il cronoprogramma degli indicatori di progetto sia coerente con quelli relativi ai target e milestone della componente di riferimento; • Rispondenza della proposta progettuale con le finalità della Componente del PNRR e verifica del reale apporto del progetto alle finalità previste e al raggiungimento di milestone e target nonché al raggiungimento di ulteriori indicatori con significativo interesse per l'Amministrazione responsabile; • Riferimento ai poteri sostitutivi in caso di ritardi o inadempienza; • Prevedere le tempistiche per la presentazione delle Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale e la documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR; • Milestone e target previsti dall'investimento non possono essere modificati; In caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento, l'avviso deve prevedere delle clausole di riduzione o revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento di target e milestone intermedi e finali associati all'Investimento.

Principio / Obbligo del Soggetto Attuatore previsti dall'Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21	Indicazioni Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21
Parità di genere	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; • Gli interventi devono essere coerenti con le Strategie nazionale per la parità di genere; • Gli interventi devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne; Criteri valutativi specifici per i progetti che prevedono il certificato di parità di genere a carico dei soggetti privati.
Protezione e valorizzazione dei giovani	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; • Gli interventi devono essere coerenti con le Strategie nazionale per la valorizzazione giovanile; • Gli interventi devono prevedere il sostegno alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani; Prevedere dei criteri valutativi specifici per le iniziative che favoriscono lo sviluppo di politiche giovanili ovvero che prevedono tra gli obiettivi benefici diretti e indiretti alle future generazioni.
Superamento dei divari territoriali	• Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; Se del caso, prevedere, nell'ambito dei requisiti di ammissibilità, indicazioni e condizioni prescrittive in merito alla localizzazione degli interventi o alla presenza di eventuali altri azioni che contribuiscono al superamento dei divari territoriali.
Altri obblighi e punti di attenzione	
Obblighi di comunicazione a livello di progetto	• Mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"; • Garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento); Quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
Obblighi di trasmissione dei dati	[..] ai fini dell'audit e controllo e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, è stabilito l'obbligo di raccogliere [..], nonché garantire il relativo accesso:

Principio / Obbligo del Soggetto Attuatore previsti dall'Allegato alla Circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021, n. 21	Indicazioni Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21
	il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio
Informativa sul conferimento e trattamento dei dati	Nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di protezione e trattamento dei dati il titolare del trattamento (cfr. titolare ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR) è tenuto a fornire all'interessato adeguate informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifico in cui i dati personali sono trattati.